



**COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 37 Del 25 Giugno 2013

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - APPROVAZIONE

Il giorno **25 Giugno 2013** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

Sindaco ☒ ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali

☒ 01- VANNI FRANCO	☒ 13- CAPPELLI GIACOMO
☒ 02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO	☒ 14- BIASCI MARIO
☒ 03- FORTI MARCO	☒ 15- AFFINITO ANTONIO
☒ 04- RAGAGLIA LORENZO	☐ 16- TURCO ALFIO
☒ 05- BONINI GIAN LUCA	☒ 17- CASTAGNA SANDRO
☒ 06- CALLARI ELISA	☐ 18- TONELLI MASSIMO
☐ 07- PAGANELLI ANDREA	☒ 19- PARRINI MICHELE
☒ 08- ROCCHI ALESSIO	☐ 20- BIASCI MARCELLO
☒ 09- DAMIANI ALESSIO	☐ 21- BASCOSI LUCA
☒ 10- GIGLIOLI DIEGO	☒ 22- DONATI MIRKO
☒ 11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI	☒ 23- CECCARDI SUSANNA
☒ 12- MONTICELLI ANDREA	☐ 24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° 6 componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

☒ 1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	☐ 5- GRECO GIOVANNI
☒ 2- RIBECHINI ALESSANDRO	☐ 6- BARSOTTI LUCA
☐ 3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO	☒ 7- BAGLINI PAOLA
☐ 4- INNOCENTI SILVIA	

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI**

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il presente punto viene discusso congiuntamente ai punti 3, 4, 5, 7, 8 e 9 iscritti all'o.d.g. odierno e precisamente:

Punto 3 *Determinazione pressì di cessione dei terreni aree PIP e PEEp anno 2013.*

Punto 4 *Programma Triennale delle OO.PP. per gli anni 2013-2015 ed elenco dei lavori per l'anno 2013. Approvazione.*

Punto 5 *Regolamento sull'Imposta Municipale Propria – Modifica.*

Punto 7 *Addizionale Comunale IRPEF – approvazione Regolamento e aliquota anno 2013.*

Punto 8 *Servizio di Igiene Urbana Anno 2013: Approvazione Piano Finanziario, Piano Tecnico Economico [PTE] e Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e Sui Servizi [TARES].*

Punto 9 *Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2013, Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio 2013-2015 - Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013-2015: esame ed approvazione*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha disciplinato, agli articoli 8 e 9, l'Imposta Municipale Propria;
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in L. n. 214/2011, ha previsto l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 13.03.2012, esecutiva, sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.Lgs. n. 23/2011 rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed, in particolare, l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

Atteso che, per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come convertito, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti, inoltre:

- i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito, con i quali vengono fissate le aliquote, rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- la deliberazione C.C. n. 36 del 25.06.2013, esecutiva, con la quale è stato modificato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha soppresso la riserva allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- lo stesso articolo, alla lettera b), ha inoltre stabilito l'istituzione del Fondo di Solidarietà comunale alimentato con una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei Comuni;
- alla lettera f), è stata infine prevista la riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Dato atto che:

- il D.L. n. 95/2012, come convertito, ha previsto ulteriori tagli delle risorse statali da assegnare ai Comuni, quantificati provvisoriamente in circa € 806.000,00.=, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto;
- per l'anno 2013 sono inoltre previste riduzioni consistenti di altre entrate correnti proprie del Comune rispetto agli esercizi precedenti;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate e al fine di garantire il pareggio di bilancio ed il livello quali - quantitativo dei servizi, prevedere un incremento dell'aliquota ordinaria dell'IMU dallo 0,96% all'1,06%, che porterà un maggior gettito stimabile in circa € 1.100.000,00.==;

Atteso dunque che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 ed al fine di garantire il conseguimento del maggior gettito IMU, in attuazione delle scelte politiche in merito, occorre stabilire quanto segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
--	---------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7 comprese, unitamente alle pertinenze	0,39%
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 – A9, unitamente alle pertinenze	0,6%
3)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: -Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; -Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro	0,46% 0,76%

	coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze; -Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non posseda in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	0,76%
--	--	-------

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00.= la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, spettante per le fattispecie elencate ai punti 1) e 2) della tabella sopra riportata;

Dato atto che:

- la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

- la suddetta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00.=), non può superare l'importo massimo di € 400,00.=;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997";

- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, ha stabilito inoltre che "a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998";

Visto il D.M. n. 54 del 21.05.2013 con il quale è stato sospeso, fino al 16.09.2013, il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Visto, altresì, l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente argomento è stato esaminato nella Commissione Consiliare Permanente " Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione" nella seduta del 17.06.2013, come da verbale che si conserva agli atti istruttori;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto (**Allegato n. 1**);

Con voti favorevoli 14, contrari 5 (Consiglieri: Cappelli, Affinito, Parrini, Ceccardi e Biasci Mario), resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2013:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
---------------------------------------	--------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7 comprese, unitamente alle pertinenze	0,39%
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 – A9, unitamente alle pertinenze	0,6%
3)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: -Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; -Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze; Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non posseda in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	0,46% 0,76% 0,76%

- 2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito.
- 3) Di stabilire nella misura di € 200,00.= la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate ai punti 1) e 2) della tabella sopra riportata.
- 4) Di dare atto, altresì:
 - che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari.

- che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00.=), non può superare l'importo massimo di € 400,00.=;
 - che per abitazione principale, intesa dal legislatore, si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
- 5) Di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del Bilancio di Previsione 2013, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2013-2015.
- 6) Di dare mandato al Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza vista l'imminenza della scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013,

Con voti favorevoli 14, contrari 5 (Consiglieri: Cappelli, Affinito, Parrini, Ceccardi e Biasci Mario), resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il Dirigente Macrostruttura Economico – Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Dott. Andrea Biagiotti, Dirigente della Macrostruttura Economico-Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - APPROVAZIONE

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnico-contabile

Cascina, 07.06.2013

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Biagiotti)



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

II PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI



II SEGRETARIO COMUNALE
MARZIA VENTURI

Iniziata la pubblicazione il 13 AGO. 2013 Rep. N. 177/D

☐ **ESECUTIVA** il _____ ai sensi di Legge previa pubblicazione
all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni.

II SEGRETARIO COMUNALE